

# Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

#### di concerto con

# Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO l'art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'art. 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al comma 1 istituisce a decorrere dall'anno 2013 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 16-bis che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28/8/1997, n.281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1;

VISTA l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 7/2/2013, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al predetto comma, a tale fine proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 2013, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1 del predetto articolo 16-bis;

VISTO il successivo comma 5 dell'art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartire le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle Regioni a statuto ordinario;

VISTO che per l'anno 2013 il riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario;

VISTO il successivo comma 6, che dispone che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è ripartito, a titolo di anticipazione tra le Regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3 lettera e), effettuate attraverso gli strumenti di monitoraggio. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile;

CONSIDERATO che lo stanziamento per l'anno 2013 del Fondo di cui al comma 1 a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attualmente pari a euro 4.929.254.469,00;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 7024 del 25/02/2013 è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione del 60 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui al comma 1 del menzionato articolo 16-bis, per un importo complessivo pari ad euro 2.957.552.681,4; da ripartirsi secondo le percentuali e gli importi indicati nella tabella 1 allegata al del predetto decreto;

CONSIDERATO che il citato decreto di riparto dell'anticipazione del 60% del fondo in argomento è stato effettuata in base alla percentuale di riparto indicata nella tabella 1 del richiamato DPCM, proposta ed approvata dalla Conferenza delle Regioni in occasione del parere espresso sullo schema di DPCM medesimo;

**TENUTO CONTO** che al fine di garantire comunque la continuità dei servizi d TPL e ferroviari regionali, il 90% del fondo è ripartito ed erogato indipendentemente dalle procedure di efficientamento e razionalizzazione adottate dalle Regioni;

CONSIDERATO che il residuo 10% può comunque essere impegnato a favore delle singole Regioni sulla base della percentuale di riparto di cui alla tabella allegata al predetto decreto subordinandone tuttavia l'erogazione alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300 della Legge 244/07, del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e de efficientamento previste dal DPCM del 11/03/2013;

CONSIDERATO che per l'anno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 95/12. gli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento si considerano soddisfatti mediante l'adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo art. 16-bis;

CONSIDERATO, altresì, la necessità di definire le modalità di erogazione del 30% del fondo al fine di garantire mensilmente sino a dicembre 2013 un flusso finanziario alle Regioni a statuto ordinario che consenta di assicurare la regolarità e continuità dei servizi di trasporto pubblico;

RITENUTO pertanto opportuno prevedere l'erogazione del 30% delle risorse di cui sopra con cadenza mensile da settembre a novembre 2013;

CONSIDERATO che l'art. 5 del DPCM dell'11/03/2013 prevede che lo 0,025 delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, per un ammontare complessivo pari a 1.232.313,62, è destinato alla creazione della banca dati e del sistema

informativo pubblico necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300 della Legge 244/07;

CONSIDERATO che il DPCM prevede che la ripartizione del Fondo per il 90% del valore dello stesso, al netto dello 0.025 dello stesso destinata alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300 della Legge 244/07 può essere ripartito sulla base della medesima percentuale utilizzata per l'erogazione dell'anticipazione;

TENUTO CONTO pertanto che solo il 10% delle risorse del fondo, al netto della quota destinata alla creazione della banca dati di cui sopra, va ripartito tenendo conto degli effetti prodotti dal "piano di riprogrammazione dei servizi", e per il solo anno 2013 sulla base della presentazione "dei dati di programmazione" in parola;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari ripartendo le quote del fondo in nmodo da consentire l'immediata erogazione del 90% delle stesse sempre al netto della quota dello 0.025 % destinata alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300 della Legge 244/07;

#### **DECRETA**

#### Art. 1

Per l'anno 2013 le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario pari a complessive euro 4.929.254.469,00 di cui al comma 1 del dell'art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono ripartite fra le Regioni in modo definitivo, al netto della quota dello 0.025 % destinata alla creazione della banca dati e del sistema informativo pubblico necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300 della Legge 244/07, secondo la percentuale indicata nella tabella allegata come di seguito riportato:

г	0/ DI DIDA DEC	5154556 5 T	
	% DI RIPARTO	RIPARTO DEL 100%	
ABRUZZO	2,69	132.577.053,68	
BASILICATA	1,55	76.391.982,61	
CALABRIA	4,31	212.418.996,80	
CAMPANIA	11,11	547.558.017,26	
EMILIA ROMAGNA	7,35	362.245.853,01	
LAZIO	11,68	575.650.552,81	
LIGURIA	4,09	201.576.263,78	
LOMBARDIA	17,30	852.633.096,19	
MARCHE	2,18	107.441.627,14	
MOLISE	0,71	34.992.456,55	
PIEMONTE	9,84	484.965.876,68	
PUGLIA	8,10	399.209.715,56	
TOSCANA	8,81	434.202.172,11	
UMBRIA	2,03	100.048.854,63	
VENETO	8,24	406.109.636,57	
BANCA DATI E S.I.P	0,025	1.232.313,62	
	100,00	4.929.254.469,00	

### Art. 2

Per l'anno 2013 per ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e per la creazione della Banca dati dell'Osservatorio, di cui all'art. 1, comma 300 della Legge 244/07 si può procedere all'impegno del 40 % delle risorse stanziate sul fondo secondo gli importi di seguito indicati:

г				
	IMPEGNO DEL 40%			
ABRUZZO	53.010.929,94			
BASILICATA	30.545.331,38			
CALABRIA	84.935.727,90			
CAMPANIA	218.941.052,66			
EMILIA ROMAGNA	144.843.990,74			
LAZIO	230.173.851,95			
LIGURIA	80.600.261,51			
LOMBARDIA	340.925.311,52			
MARCHE	42.960.530,58			
MOLISE	13.991.732,44			
PIEMONTE	193.913.587,60			
PUGLIA	159.623.989,79			
TOSCANA	173.615.722,23			
UMBRIA	40.004.530,77			
VENETO	162.382.922,95			
BANCA DATI E S.I.P	1.232.313,62			
	1.971.701.787,59			

### Art. 3

Per l'anno 2013 l'erogazione del 30 % delle somme ripartite a favore delle regioni a statuto ordinario è effettuata, tenendo conto delle somme già erogate a favore di ciascuna Regione a titolo di anticipazione con il D.I. n. 7024 del 25/02/2013, con cadenza mensile da settembre a novembre secondo le quote di seguito riportate per ciascuna Regione:

	30% da erogare al netto delle somme corrisposte a titolo di anticipazione	10% settembre	10% ottobre	10% novembre
ABRUZZO	39.753.224,57	13.251.074,86	13.251.074,86	13.251.074,86
BASILICATA	22.906.133,12	7.635.377,71	7.635.377,71	7.635.377,71
CALABRIA	63.693.828,22	21.231.276,07	21,231,276,07	21.231.276,07
CAMPANIA	164.185.250,94	54.728.416,98	54.728.416,98	54.728.416,98
EMILIA ROMAGNA	108.619.405,44	36.206.468,48	36.206.468,48	36.206.468,48
LAZIO	172.608.796,67	57.536.265,56	57.536.265,56	57.536.265,56
LIGURIA	60.442.635,13	20.147.545,04	20.147.545,04	20.147.545,04
LOMBARDIA	255.662.001,90	85.220.667,30	85.220.667,30	85.220,667,30
MARCHE	32.216.367,87	10.738.789,29		10.738.789,29
MOLISE	10.492.486,78	3.497.495,59	3.497.495,59	3.497.495,59
PIEMONTE	145.416.999,93	48.472.333,31	48.472.333,31	48.472.333,31
PUGLIA	119.703.018,24	39.901.006,08	39.901.006,08	39.901.006,08
TOSCANA	130.195.505,02	43.398.501,67	43.398.501,67	43.398.501,67
UMBRIA	29.999.645,31	9.999.881,77	9.999.881,77	9.999.881,77
VENETO	121.771.959,29	40.590.653,10	40.590.653,10	40.590.653,10
	1.477.667.258,43	492.555.752,81	492.555.752,81	492.555.752,81

#### Art.4

Per l'anno 2013 l'erogazione del 10% delle risorse ripartite a favore delle Regioni a statuto ordinario è effettuata a seguito del raggiungimento da parte della singola regione degli obiettivi individuati dal DPCM dell'11/03/2013 di cui all'art. 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro dell'economia e delle finanze

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2013

Determinazione dell'aliquota di compartecipazione alle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione. (13A07081)  $(GU\ n.195\ del\ 21-8-2013)$ 

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 301, che ha modificato l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Visto il comma 1 del predetto art. 16-bis che stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario. Il Fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:

- a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
- b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
- c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'art. 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che la somma, per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, delle risorse sopra descritte e' pari a euro 4.929.254.469;

Vista la previsione di gettito iscritta sul capitolo 1409 «Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi» dello stato di previsione dell'entrata, come stabilita dalla legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015), pari a euro 29.635.500.000 per l'anno 2013, a euro 29.786.500.000 per l'anno 2014 e a euro 30.051.500.000 per l'anno 2015;

Considerato che, nell'ambito della predetta previsione, il gettito derivante dalle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, riconducibile ai

territori delle Regioni a statuto ordinario e' pari a euro 25.020.877.306 per l'anno 2013, a euro 25.145.981.693 per l'anno 2014 e a euro 25.372.295.528 per l'anno 2015;

Vista la proposta del Ministero dell'economia e delle finanze;

#### Decreta:

#### Articolo unico

Determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione

- 1. A decorrere dall'anno 2013, e' stabilita nelle seguenti misure una compartecipazione al gettito derivante dall'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, per le Regioni a statuto ordinario, secondo le modalita' stabilite dall'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
  - a) 19,7 per cento per l'anno 2013;
  - b) 19,6 per cento per l'anno 2014;
  - c) 19,4 per cento a decorrere dall'anno 2015.
- 2. La compartecipazione di cui al comma 1 e' destinata ad alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto dal citato art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
- 3. Per le finalita' di cui al comma 2, le misure della compartecipazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono applicate alla previsione annuale del gettito derivante dall'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione.
- 4. La dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e' rideterminata sulla base dell'andamento del gettito effettivo derivante dall'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, effettuando i necessari conguagli, in termini di competenza e cassa, negli anni successivi.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
- 6. Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri Letta

Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni